

ASSENZA A VISITA FISCALE

GIOVANNI MAGLIARO

“Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'intero ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (articolo 5 legge 638/1983)”. Quindi l'assenza alla visita di controllo effettuata dall'Ente previdenziale deve essere motivata da un “giustificato motivo” a pena di decadenza dal beneficio del trattamento economico. L'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l'allontanamento dall'abitazione indicata all'Ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o tardiva, non viene automaticamente meno il diritto ma l'omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati. Il “giustificato motivo” richiesto dalla norma deve essere caratterizzato da una necessità indifferibile. Il dipendente, ad esempio, non può limitarsi a produrre il certificato medico attestante l'effettuazione di una visita specialistica ma deve dare dimostrazione delle comprovate necessità che impediscono l'osservanza delle fasce orarie. La violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento. L'accertamento giudiziale deve appurare quali siano state le ragioni di indifferibilità dell'allontanamento dal proprio domicilio e di verificare i motivi della mancata collaborazione con l'Ente previdenziale.



n. 107
6 aprile 2020

Con la sentenza n. 19668 del 22 luglio 2019 la Corte di Cassazione ritorna a pronunciarsi sulle conseguenze dell'assenza del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie e sulle possibili giustificazioni che il lavoratore stesso può allegare per evitare le conseguenze previste dalla normativa.

La vicenda nasce dal ricorso presentato da un lavoratore contro l'INPS per vedersi riconosciuta l'indennità di malattia che l'Istituto previdenziale non gli aveva corrisposto a seguito dell'assenza a visita di controllo. Il Tribunale di Brindisi aveva respinto il ricorso, mentre la Corte d'Appello di Lecce si era pronunciata a favore del lavoratore. Aveva rilevato che il ricorrente aveva provato che in occasione dell'allontanamento dal domicilio durante le visite mediche di controllo si era recato a ritirare i referti delle analisi cliniche alle quali si era sottoposto ed inoltre aveva fatto ricorso all'intervento dell'odontoiatra.

La Cassazione, alla quale si era appellato l'INPS, ha invece accolto le ragioni dell'Istituto. Il “giustificato motivo” implica la necessità di accertare la sussistenza o di una causa di forza maggiore o di una situazione che abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato. In particolare il potere dell'Ente previdenziale di verificare il fatto generatore del debito (prima di pagare) verrebbe vanificato dalla contrapposta facoltà del preteso creditore di sottrarsi alla verifica se non per serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso altro luogo.

L'obbligo dell'INPS di erogare l'indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio. Va considerato l'obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela.

La Corte d'Appello, secondo la Cassazione, ha errato perché ha fondato la propria decisione senza procedere allo specifico accertamento delle peculiarità delle circostanze che sole possono giustificare l'assenza e che risiedono nella necessaria dimostrazione della indifferibilità dell'allontanamento dal proprio domicilio.